SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1984

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione» **(817)**, d'iniziativa dei deputati Rossi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 5, 6 e *passim*
ALIVERTI *(DC)* 6
CASSOLA *(PSI)* 6, 15
FELICETTI *(PCI)* ..... 2, 5, 6 e *passim*
LEOPIZZI *(PRI)* 6, 14, 15
MARGHERI *(PCI)* 14
PETRILLI *(DC), relatore alla Commissione* ... *Pag.* 11
SCLAVI *(PSDI)* 14, 15, 25
ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 12, 13, 14

Disegni di legge in sede redigente

«Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» **(674)**

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 26

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione» (817), d'iniziativa dei deputati Rossi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione», d'iniziativa dei deputati Rossi, Moro, Sangalli, Saretta, Zampieri, Sacconi e Colzi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa il 17 ottobre scorso.

FELICETTI. Signor Presidente, cercherò di essere breve anche per recuperare, attraverso la brevità dell'intervento, un po' del tempo che abbiamo lasciato passare per andare alla definitiva approvazione di questo provvedimento di regolamentazione dell'attività dei mediatori di assicurazione nel nostro paese, provvedimento che ha impiegato nel suo *iter* tanto tempo, per certi versi inspiegabilmente, essendo stato il suo testo licenziato dal Senato nel corso dell'VIII legislatura dopo un travagliato, approfondito e impegnato dibattito che aveva visto concordi tutte le forze politiche che vi avevano partecipato.

Oggi il provvedimento giunge a noi dopo l'approvazione che è intervenuta nel corso della IX legislatura alla Camera dei deputati, che questo provvedimento ha ritoccato in maniera non sostanziale. Dirò subito che il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e mi corre l'obbligo anche di dichiarare rapidissimamente le ragioni per cui siamo favorevoli alla regolamentazione dell'attività dei *brokers*, dei mediatori di assicurazione.

Siamo favorevoli perchè nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo alla proliferazione di figure di cosiddetti operatori nel settore dell'intermediazione assicurativa, figure che eufemisticamente definirò «sconcertanti» e che certo non aiutano il sistema considerato nel suo complesso in quell'opera di risanamento del mercato di cui da anni ci preoccupiamo e rispetto alla quale da anni siamo impegnati.

Avevamo la necessità di mettere dei paletti per definire l'attività del mediatore di assicurazione; oggi con questo disegno di legge mettiamo alcuni paletti che consideriamo efficaci e importanti, dopo di che, approvato il provvedimento, come noi ci auguriamo, bisognerà che si proceda nel modo più rigoroso per il rispetto della legge e per la definitiva espulsione dal mercato di quelle figure anomale, che oggi impunemente mettono la targa di *brokers* all'ingresso dei propri uffici, che *brokers* non sono, che non hanno la responsabilità di svolgere opera corretta di mediazione nel settore assicurativo, che producono guasti, che operano in maniera scorretta, soprattutto nel

rapporto tra imprese di assicurazione e clienti (specie quando si tratta di clienti pubblici) e che devono essere messi nella condizione di non nuocere più, se vogliamo – lo ripeto – continuare nell'opera di risanamento del mercato.

Non ci nascondiamo che una serie di obiezioni sono state avanzate nel corso del dibattito svoltosi in merito a questo disegno di legge di regolamentazione, che per certi versi abbiamo dovuto prendere in considerazione ma che riteniamo superate e superabili.

La prima obiezione è consistita nel sottolineare come le caratteristiche del mercato italiano, del sistema distributivo italiano, fondato essenzialmente sulla rete degli agenti di assicurazione, rappresentanti una sola impresa di assicurazione, non suggerivano l'opportunità della regolamentazione e quindi della sollecitazione della presenza di queste nuove figure di operatori assicurativi.

La verità è che in Italia stiamo assistendo alla evoluzione del mercato assicurativo dal punto di vista della sua distribuzione, un'evoluzione di tipo europeo, che ha già fatto segnare la presenza di mediatori di assicurazione che hanno raggiunto il livello del 10 per cento del controllo del mercato dei premi. Anche al di là degli obiettivi che fino ad ora il settore dei mediatori ha raggiunto, noi consideriamo positivamente (perchè riteniamo che sia favorevole alla stessa struttura tradizionale della distribuzione assicurativa italiana) la presenza di questa nuova figura, che può sollecitare la competitività tra gli operatori del settore e stimolare lo sviluppo di una maggiore professionalità.

Certo, il problema di fondo che bisogna risolvere e del quale si sta già occupando (non saprei dire, peraltro, se con successo) lo stesso Ministro dell'industria è quello del superamento del conflitto in atto tra agenti e imprese di assicurazione, originato, tra l'altro, dall'assenza di un mansionario; infatti gli agenti di assicurazione sono oggi costretti ad occuparsi, piuttosto che della qualità della prestazione assicurativa, di mille altre incombenze amministrative, le quali sottraggono questa figura di operatore al suo impegno fondamentale, che è quello di garantire all'assicurato il prodotto migliore alle condizioni più vantaggiose.

La seconda osservazione è relativa al fatto che i *brokers* non traggono la fonte del proprio profitto direttamente dal mercato. Si dice che il mediatore, in quanto tale, non dovrebbe far derivare il proprio reddito dalle provvigioni che gli vengono corrisposte da parte delle imprese di assicurazione. Stabilendosi, infatti, in tal modo un rapporto di subordinazione tra il mediatore e l'impresa di assicurazione, il mediatore stesso verrebbe a perdere la propria caratteristica di figura equidistante tra assicuratore ed assicurato.

Si tratta, in ogni caso, di un problema reale, che non può, tuttavia, essere risolto dal provvedimento in discussione bensì dallo stesso mercato assicurativo.

Le preoccupazioni degli agenti di assicurazione, da questo punto di vista, sono preoccupazioni fondate, onorevole rappresentante del Governo. Le imprese di assicurazione, infatti, non soltanto corrispondono ai mediatori le provvigioni, ma finiscono anche per offrire loro condizioni privilegiate rispetto a quelle di cui godono gli stessi agenti di assicurazione.

In molti casi, come è noto, contratti la cui copertura viene considerata accettabile da parte delle imprese di assicurazione se proposti da un *broker*,

non lo sono, invece, se proposti da un agente. Si rende, pertanto, necessaria una regolamentazione del mercato assicurativo.

Le condizioni di mercato devono essere determinate dagli orientamenti delle stesse imprese di assicurazione, le quali devono, a loro volta, comprendere di non poter accettare con la mano sinistra ciò che respingono con la destra. Se si vogliono, quindi, evitare conflitti nel settore, è necessario che le imprese di assicurazione modifichino il proprio comportamento complessivo.

Il nostro Gruppo, già in occasione dell'approvazione del provvedimento relativo all'istituzione dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, ebbe modo di sottolineare questa esigenza. Se, quindi, un comportamento diverso e maggiormente corretto fosse stato adottato da parte delle imprese di assicurazione, non si renderebbe necessaria, oggi, l'approvazione del disegno di legge in esame, perchè il mercato avrebbe potuto autoregolamentarsi correttamente, utilizzando le forze di cui dispone.

Un'altra considerazione si riferisce alla soluzione data dal provvedimento in discussione alle questioni relative ai *captive brokers*. Siamo convinti che la normativa in esame rappresenti un momento di chiarezza nella gestione dei rapporti assicurativi tra mondo delle imprese, mondo industriale e mondo delle assicurazioni.

Riteniamo, pertanto, che la soluzione che a tale problema è stata data dalla Camera dei deputati possa essere considerata accettabile e possa altresì consentire l'approvazione del disegno di legge in esame.

Vorrei ora tornare brevemente sul problema delle condizioni di mercato, che in questo periodo sta assumendo grande rilevanza e suscita un certo interesse.

Come è a tutti noto, le tariffe che vengono approvate o presentate presso il Ministero dell'industria indicano un tetto massimo da fissarsi per la copertura di determinati rischi. Il nostro Gruppo è convinto, tuttavia, che in un regime che sia effettivamente governato – ed è questo un settore nel quale un governo complessivo del regime si impone – non è sufficiente fissare tetti massimi, ma è necessario anche controllare che non si deroghi con eccessiva facilità, scendendo al di sotto di taluni livelli e determinando, di conseguenza (come, del resto, è già accaduto), liquidazioni coatte di decine di imprese assicurative.

Dobbiamo considerare il problema sotto un'altra luce, onorevole rappresentante del Governo. Il problema della correttezza della tariffazione, infatti, è oggi un problema che non riguarda più soltanto ed esclusivamente la salvaguardia del settore più debole del mondo delle assicurazioni, cioè di quella fascia più esposta del settore.

Stiamo assistendo, attualmente, ad una riorganizzazione, ad un rimaneggiamento, ad una risistemazione complessiva del mercato che non interessa più soltanto le fasce marginali, ma che comincia a interessare fasce fondamentali del mercato assicurativo nazionale. Mi riferisco all'ultimo episodio di cui si sono occupate le cronache economiche del nostro paese, mi riferisco all'operazione dell'acquisto della seconda più importante compagnia del mercato italiano, da parte di una delle più grandi imprese di assicurazione straniere; sto parlando, evidentemente, dell'acquisto della RAS da parte dell'Alliance. Sia chiaro che noi comunisti non abbiamo nessuna obiezione alla partecipazione di capitale straniero alle attività imprenditoriali italiane. Del resto, quando abbiamo avviato il processo d'integrazione

comunitaria anche nel settore delle assicurazioni, e noi comunisti insistiamo che su questo processo si vada avanti il più rapidamente possibile, abbiamo fatto una dichiarazione di principio, circa la necessità di un allargamento del mercato italiano a gruppi finanziari operativi in altri paesi d'Europa; ma questo tipo particolare d'operazione ci ha lasciato, per certi versi, fortemente preoccupati, perchè innanzitutto è stata fatta una dichiarazione da parte del gruppo venditore, il gruppo Pesenti, secondo la quale l'operazione era avvenuta essendo d'accordo il Ministro dell'industria, una dichiarazione immediatamente smentita in sede di commissione consultiva quando il rappresentante del Governo, che presiedeva quella riunione, ha dichiarato che dell'operazione era venuto a conoscenza soltanto attraverso la lettura dei comunicati dati alla stampa.

PRESIDENTE. È la vigilanza che deve funzionare!

FELICETTI. È vero, onorevole Presidente, che non esiste legge che impedisce l'acquisizione della maggioranza di un pacchetto azionario da parte di un'impresa sovranazionale, ma tuttavia non possiamo, volendo governare il settore, disinteressarci di un problema che fra l'altro manifesta aspetti che non possono non sollecitare la nostra attenzione, tanto più quando i processi che hanno dato luogo all'acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario della RAS sono stati resi possibili dalla partecipazione a questa operazione di un grande imprenditore italiano, che fra l'altro dà lezione al Parlamento e al mondo politico nazionale. Proprio oggi leggendo gli articoli di stampa relativi ai successi del più grande complesso industriale italiano, si apprende che esso è diventato, attraverso questa operazione gruppo di controllo di una delle più grandi imprese di assicurazioni italiane, la Toro Assicurazioni, avendo, con un cambio di pacchetti azionari, speso il 50 per cento che avrebbe dovuto spendere se l'operazione non fosse stata una operazione internazionalmente guidata e diretta.

La cosa è di grande rilevanza; noi ci torneremo sopra perchè corriamo il rischio di una colonializzazione. Ieri abbiamo sentito parlare di colonializzazione nel settore aereo; oggi possiamo cominciare a parlare di pericoli di colonializzazione nel settore delle assicurazioni. Potrete dire che forse sto uscendo dal seminato, ma stiamo parlando di assicurazioni e mi pare che l'occasione per esprimere delle preoccupazioni non possa essere tralasciata.

PRESIDENTE. Non sta uscendo dal seminato, ma dall'argomento del disegno di legge.

FELICETTI. Me ne rendo conto: ho questo senso autocritico. Ecco perchè siamo d'accordo sul provvedimento, ma questa è una tessera che inseriamo nel grande mosaico delle assicurazioni italiane. È necessario essere in condizione di governare questo grande mondo che fra l'altro tende ad espandersi, a stabilire rapporti con il mondo bancario e finanziario – basti pensare alla vendita dei fondi comuni d'investimento fatti d'accordo con le imprese di assicurazione – a condizione che tutto questo processo venga effettivamente governato. Abbiamo tutti gli strumenti e i mezzi per governare questo settore, non si capisce perchè rinunciamo a farlo, mentre problemi gravi si impongono, come quello della tassazione delle polizze vita; qual è la posizione del Ministero dell'industria relativamente a questo che deve

diventare uno dei settori fondamentali dell'attività assicurativa nel nostro paese?

PRESIDENTE. Sulla materia è stato presentato un apposito disegno di legge!

FELICETTI. Lo so, signor Presidente, ma mi faccia concludere, io non sono tra quelli che parlano moltissimo in quest'Aula.

Dunque mettiamo pure questa tessera a questo mosaico, ma con la consapevolezza che il settore ha bisogno di un governo migliore e diverso, perchè altrimenti una serie di fenomeni perversi e distorsivi possono rendere nulli e vani gli sforzi che sul piano parlamentare andiamo facendo per mettere ordine in uno dei settori più importanti del mondo finanziario, di cui oggi ci stiamo occupando.

CASSOLA. Come Gruppo socialista siamo d'accordo sui motivi ispiratori del provvedimento, che è volto al risanamento ed alla regolamentazione del settore. Tuttavia esprimiamo qualche perplessità su alcuni articoli, in particolare su quello riguardante i cosiddetti *captive brokers*. D'altro canto, accogliendo l'invito del relatore, e in considerazione delle posizioni assunte dagli altri gruppi, il Gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

LEOPIZZI. Signor Presidente, vorrei rinnovare pubblicamente, anche se a distanza di tempo, quanto avevo pregato di fare al senatore Margheri in occasione della discussione avvenuta mentre il nostro Presidente era a Londra, sul famoso taglio dei quattro punti di scala mobile. In quella riunione, che io presiedevo, sono incorso – dalla mia patente risulta che sono monocolo – in una cancellatura che riguardava il collega Felicetti, il quale pochi minuti fa ci ricordava d'intervenire poco e, quindi, si scusava se qualche volta i suoi interventi erano più lunghi del previsto. Mi preme rinnovare queste scuse che mi sono permesso di chiedere al senatore Margheri di esternare a suo tempo.

Il mio intervento è quasi finito, in quanto il Gruppo repubblicano si trova d'accordo sul disegno di legge e concludo esprimendo un augurio: questo disegno di legge spero metta ordine in un settore piuttosto delicato e visto che tutti dicono di essere alla ricerca dell'elevazione della professionalità (di qualunque professionalità), auspico che, dopo aver varato questo disegno di legge, ci siano poi coloro che facciano seguire, alle norme che noi scriviamo, le azioni concrete senza le quali nessun disegno di legge, per quanto perfetto, potrà contribuire al risanamento anche di questo settore.

ALIVERTI. Anch'io, signor Presidente, farò un breve intervento, anche per dichiarare che il mio Gruppo (il mio intervento, quindi, vale anche come dichiarazione di voto) voterà favorevolmente nei confronti del provvedimento che abbiamo al nostro esame.

È questa la conclusione di un *iter* che, se non possiamo definire travagliato, certamente possiamo considerare prolungato, poichè era iniziato nella passata legislatura ed aveva già portato nel 1979 all'approvazione della legge sugli agenti di assicurazione – la n. 48 –; un *iter* che trova qui la sua logica e definitiva conclusione con l'approvazione del provvedimento relativo ai mediatori di assicurazione. Com'è noto, infatti, la direttiva CEE

che prescriveva l'adozione di normative che fossero in sintonia con quelle comunitarie risale al 1976 ed era prevista la scadenza del giugno 1978.

Quindi, arriviamo con qualche anno di ritardo, ma io ritengo che, nel contempo, abbiamo non solo approfondito la materia, ma anche preso atto della consistenza che ha assunto, non solo quantitativamente, la massa dei mediatori; esiste infatti una notevole fetta dei premi assicurativi che deve essere iscritta all'intervento dei mediatori d'assicurazione, fetta che ormai è quantificata nella misura del 10 per cento della massa dei premi, corrispondente a circa mille miliardi.

Pertanto ritengo più che mai opportuno questo provvedimento che, a quanto pare, diventerà legge dello Stato.

Una legge dello Stato che indubbiamente porterà una maggiore regolamentazione nell'ambito del settore e, nello stesso tempo, consentirà anche una maggior puntualizzazione per quanto concerne gli operatori.

Devo ritenere che il disegno di legge al nostro esame (che è di iniziativa di due Gruppi politici ai quali poi si sono associati, nel relativo esame ed approvazione, anche gli altri Gruppi) sia un disegno di legge che supplisce, in un certo senso, alla carenza di iniziativa che si è dovuta registrare da parte del Governo: ma credo che il Governo abbia preso atto di questa iniziativa parlamentare e abbia volentieri aderito alla approvazione del provvedimento stesso.

Come è già stato accennato, non mancherebbero osservazioni in ordine al testo che è stato licenziato dalla Camera; vi sono alcune annotazioni che si potrebbero qui fare relativamente anche, a mio avviso, ad alcune imperfezioni di ordine formale. Imperfezioni che però ritengo non debbano ulteriormente ritardare l'approvazione del provvedimento, in quanto si riferiscono probabilmente a letture non attente o precise delle disposizioni in vigore e, quanto meno, non perfettamente in sintonia con le norme che vigono nel nostro ordinamento civile.

Dico questo perchè, per esempio, all'articolo 5, quando si dettano le condizioni per l'iscrizione delle società, si dice che l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e poi si precisa, nel punto successivo, che queste società debbono essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi comunitarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo. Ora, io credo che queste prescrizioni non tengano conto delle norme sul diritto societario, perchè, per esempio, è arcinoto che la rappresentanza legale di una società è normalmente esercitata dal presidente e che quindi il presidente non necessariamente dovrebbe essere iscritto all'albo; qui invece si prescrive che, appunto, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti all'albo stesso: ma la rappresentanza legale può essere anche assunta da persona non iscritta all'albo.

Comunque le mie sono considerazioni che possono considerarsi anche di natura capziosa.

Aggiungo tuttavia che, a mio modesto avviso, all'articolo 13 non avrei previsto addirittura l'importo di una tassa d'iscrizione annuale di lire centomila o di lire cinquecentomila (secondo che l'iscrizione sia alla prima sezione o alla seconda, rispettivamente), considerato che, al comma seguente, si dice che annualmente, con decretazione ministeriale, si stabilirà la misura della quota di iscrizione.

Ma tutte queste piccolezze credo possano essere senz'altro considerate superabili, dal momento che ci sono norme più pregnanti, norme che, quanto meno, introducono una regolamentazione definitiva e danno anche una immagine della figura del mediatore; l'articolo 4, per esempio, che io considero fondamentale, detta le condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche e detta norme che si devono considerare un superamento di quelle attualmente in vigore, le quali certamente fanno riferimento più all'attività svolta dai mediatori stessi che ad una accertata qualificazione professionale. E qui, signor Presidente, ritorniamo nell'ambito di una qualificazione professionale che ormai si estende nei diversi settori di attività e che riteniamo fondamentale in un paese come il nostro, che deve continuamente registrare salti di qualità; si prescrive anche, per queste categorie, l'obbligo del possesso di determinati titoli e l'obbligo del superamento di una prova di idoneità consistente in un colloquio scritto e orale su materie di stretta competenza del settore.

Quindi ritengo, signor Presidente, che il disegno di legge che è già stato approvato nell'altro ramo del Parlamento e che qui è sottoposto alla nostra approvazione possa senz'altro considerarsi positivo. Il voto che il nostro Gruppo esprimerà a favore del testo presentato, pertanto, è convinto ed è un voto che esprime la convinzione che finalmente si sia arrivati alla definizione di una materia sulla quale esistevano molte perplessità.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune brevissime considerazioni.

Intanto desidero sottolineare anche io la positività e l'utilità di questo provvedimento che arricchisce il tessuto della distribuzione e completa il sistema della intermediazione in un mercato finanziario così importante qual è quello assicurativo.

Non c'è dubbio che il recepimento delle direttive CEE arrivi in maniera non troppo rapida, ma tutti sappiamo – come è stato qui ricordato – che il provvedimento a suo tempo approvato dal Senato si arenò poi alla Camera dei deputati e come la difficoltà sorse non tanto per il recepimento della direttiva comunitaria quanto per alcune norme originarie che il provvedimento contempla.

A me sembra importante che si vari questo provvedimento, perchè, nel suo piccolo, era diventato una sorta di *test* in ordine alla capacità del Parlamento che, anche quando vi possono essere interessi legittimi, ma di carattere settoriale (non dico corporativi), deve essere in grado di arrivare a una sintesi politica e, quindi, legislativa, e deve essere in grado di emanare le necessarie normative, nella fattispecie quelle che possono servire a regolamentare meglio un servizio così importante che interessa un'utenza così generalizzata e che risponde, tra l'altro, a precisi dettati di altre norme di legge, come quella del 1979 che definisce in termini molto precisi, sul piano legislativo, la necessità di configurare, di determinare in maniera molto precisa e regolamentata tutti i diritti degli operatori del settore, fissandone le responsabilità e determinandone il ruolo nell'ambito del sistema assicurativo e, direi, del più vasto sistema economico e finanziario del nostro paese.

Perchè questo provvedimento completa, a mio avviso, il sistema d'intermediazione? Perchè giunge dopo altra legge non meno importante relativa all'istituzione e al funzionamento dell'albo degli agenti di assicurazione, ricordata anche dal senatore Felicetti, che ha comportato (e il rappresentante del Governo ce lo potrà documentare in maniera molto

precisa) enormi difficoltà nel suo avvio, specie per poter garantire i diritti acquisiti da parte degli interessati e nello stesso tempo rispettare le esigenze di selezione sotto il profilo della professionalità che la legge puntualmente contemplava e che d'altronde lo stesso mercato postulava.

Detto questo, credo di poter però affermare che dopo le difficoltà iniziali incontrate oggi si comincia a vedere che questo sforzo di razionalizzazione non è stato vano, in un comparto certamente più importante rispetto a quello dei *brokers*, quale è appunto quello degli agenti, iniziandosi anche di fatto un regime che ha contribuito alla razionalizzazione e alla moralizzazione del settore.

Oggi si discute molto in sede di cultura assicurativa, di dottrina (e se ne parla con insistenza da tempo anche in sede di convegnistica) se non si debba portare avanti l'ipotesi di una modifica legislativa che regolamenti, almeno per quanto riguarda gli agenti, fino all'autorizzazione ministeriale, l'apertura di ogni singola agenzia così come avviene nel settore bancario, per il quale è regolamentata l'autorizzazione e quindi l'apertura degli sportelli da parte degli istituti di credito.

Al riguardo avrei qualche perplessità e ritengo che si possa e si debba ovviare (questo è un invito molto preciso che rivolgo al rappresentante del Governo e quindi una raccomandazione che faccio al Ministro dell'industria) ad un'ipotesi di questa natura, esercitando ciò che la legge già stabilisce sia in ordine ai compiti che attribuisce alla nuova direzione generale per le assicurazioni private in materia di tenuta di albi e di quant'altro riguarda il settore, sia in ordine a quello che dispone la stessa legge sull'ISVAP, affidando l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte degli operatori del mercato assicurativo all'istituto a ciò preposto, cioè all'organo di vigilanza, che deve svolgere la sua azione nei rigurdi anche di coloro che operano nel settore dell'intermediazione, come i mediatori o *brokers*, così come sugli agenti di assicurazione e di riassicurazione. Il mio è quindi un invito al Governo per quanto di propria competenza in sede di direzione generale e non meno all'organo di vigilanza, la cui azione non deve escludere, ma anzi comprendere, sia pure per l'organizzazione che dovrà man mano affinarsi, il controllo su queste forme agenziali e di intermediazione.

FELICETTI. Il controllo è già iniziato.

PRESIDENTE. Sì, però va accentuato, perchè non si deve limitare solo agli aspetti formali, pur importanti, che attengono alle compagnie di assicurazione, ma deve comprendere tutta l'organizzazione di intermediazione agenziale o altro che opera in questo importante settore finanziario.

Non c'è dubbio che nel tempo (e questo è un fatto che potrà ovviare a quell'ipotesi legislativa cui mi riferivo), nell'ambito dell'attuale albo professionale si potrà arrivare a prevedere la costituzione di sezioni specializzate per consentire un'ulteriore specifica professionalità dell'intermediario. Prima di giungere a questo, però, prima di concretizzare qualcosa di questo genere (che fra l'altro potrà essere attuato anche senza un apposito provvedimento legislativo, attraverso atti amministrativi), ai fini della chiarezza dei rapporti fra agente e impresa, certo occorre (e qui concordo in pieno con il senatore Felicetti, di cui non condivido invece altre opinioni)

arrivare finalmente a questa sorta di regolamentazione che sarà appunto il mansionario.

Il Ministero dell'industria aveva a suo tempo avviato una difficile trattativa, fra le organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione e le organizzazioni sindacali delle compagnie di assicurazione, per arrivare a regolamentare con esattezza e con precisione tutta la materia. So che questo discorso è stato ripreso recentemente in sede ministeriale. Mi permetto di rivolgere una sollecitazione in questo senso al rappresentante del Governo, perchè indubbiamente è importante che si arrivi al più presto alla definizione di rapporti che potranno contribuire anche ad accrescere quella sorta di *pax* assicurativa – come la definimmo a suo tempo – nata con i più recenti provvedimenti in materia assicurativa, che hanno dato un indubbio contributo alla regolamentazione del settore.

Ecco perchè è importante questo disegno di legge sui *brokers,* sia pure con tutte le imperfezioni e le perplessità che può suscitare, ma che globalmente, per quello che contiene di positivo, debbono essere superate, come mi sembra ci si accinga a fare, perchè sul piano della distribuzione non c'è dubbio che una più regolamentata intermediazione può costituire un fattore importante per determinare quel cosiddetto *marketing mix* sul quale si basa tra l'altro qualsiasi organizzazione di produzione di beni e di servizi e che non può non valere anche per il mercato assicurativo. Il provvedimento completa quindi il sistema dell'intermediazione e può contribuire a rispondere alle esigenze di mercato nella necessaria separazione dei ruoli, ma anche nella connessione fra le funzioni dell'intermediazione e quelle dell'impresa, nel caso di specie dell'impresa assicurativa a livello di prodotto da rendere all'utenza. Ecco quindi le motivazioni per cui sottolineo l'opportunità di approvare questo provvedimento.

Non raccolgo la sorta di «provocazione» (uso il termine nel suo senso positivo), di stimolo ad approfondire altri temi da parte del senatore Felicetti perchè, pur attenendo alla materia, ci porterebbe troppo lontano. Voglio soltanto ricordare che su alcuni dei problemi tecnici richiamati dal senatore Felicetti avremo occasione di misurarci e di confrontarci per quanto è all'ordine del giorno in materia di assicurazione vita e di revisione della normativa sulla RCA; e quindi ci occuperemo opportunamente in quella sede anche del grossissimo problema relativo alle procedure per la definizione delle tariffe. Tutto questo lo esamineremo nelle scadenze che abbiamo di fronte e quindi potremo in quella sede approfondire queste delicate e importanti tematiche, che non sono solo di carattere tecnico.

Fin da oggi però vorrei ricordare a me stesso – come diciamo ipocritamente a volte tutti noi – che un'economia di mercato qual è quella in cui opera il settore assicurativo non può prescindere (e questo mi sembra l'abbia detto pure il senatore Felicetti, affermandolo in teoria) da investimenti di capitale anche estero, per cui non mi preoccuperei tanto, non vedrei una sorta di «colonializzazione» del sistema assicurativo e tanto meno – mi consenta il senatore Felicetti –, con riferimento all'audizione di ieri sera, del settore aerospaziale. Dobbiamo stare attenti a non confondere l'esigenza di internazionalizzazione del sistema industriale, che in particolare vale per un settore a tecnologia avanzata quale è quello aerospaziale, con una forma di colonizzazione. Nessuno di noi, evidentemente, auspica forme di colonializzazione, ma tutti noi, per lo meno per quanto riguarda il sistema industriale (vedremo poi per quello assicurativo), specie per settori

fondamentali e trainanti, di importanza strategica, come quello aerospaziale e altri a tecnologia avanzata, non possiamo non auspicare una maggiore internazionalizzazione.

Ho voluto quindi sottolineare subito questo «distinguo».

FELICETTI. Lei è in polemica con il professor Prodi quando fa queste affermazioni.

PRESIDENTE. A parte il fatto che chiunque di noi può essere in polemica con il professor Prodi, talvolta posso averne motivo anch'io.

Nel caso di specie, tuttavia, mi sembra una forzatura attribuire al professor Prodi un rigetto o, quanto meno, una freddezza nei confronti dell'internazionalizzazione del sistema industriale.

FELICETTI. Signor Presidente, non mi attribuisca affermazioni che non ho fatto!

PRESIDENTE. Lei, senatore Felicetti, ha fatto riferimento al pericolo di colonizzazione e non soltanto nel settore industriale. In particolare, si è richiamato al caso «RAS-Allianz», sul quale si è anche ampiamente soffermato. Ha poi voluto ricordare a tutti noi l'esistenza di un pericolo di colonizzazione (sono parole sue, senatore Felicetti) anche in settori trainanti dell'industria italiana, come, ad esempio, quello aerospaziale.

Poichè, personalmente, non condivido le sue preoccupazioni e ritengo che iniziative di collaborazione ed intese debbano essere portate avanti – preferibilmente in sede europea, ma comunque in sede internazionale – da settori fondamentali dell'industria italiana, ho ritenuto di dover chiarire il mio pensiero in proposito.

Per quanto riguarda il paventato pericolo di colonizzazione del settore delle assicurazioni, non mi sembra che il caso «RAS-Allianz» (che dovrà, in ogni caso, essere approfondito) sia indicativo in tal senso.

FELICETTI. Di questo passo ci ritroveremo con la «SOFIGEA»!

PRESIDENTE. Per evitare, quindi, che abbiano a verificarsi turbative in un mercato essenziale, sul piano economico e finanziario, come quello delle assicurazioni, occorre che funzioni – soprattutto in una economia di libero mercato – il sistema della vigilanza.

Se riusciremo a garantire nei fatti – oltre che sul piano legislativo – un tessuto di vigilanza operante ed efficiente, non vi saranno colonizzazioni di sorta. Non vedo, peraltro, il motivo per il quale un settore finanziario, in una economia di libero mercato, non possa recepire investimenti di capitale estero purchè corretti, adeguati, non invadenti e comunque rientranti nella normativa vigente.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PETRILLI, *relatore alla Commissione*. Nel suo intervento il senatore Felicetti si è soffermato sul problema della colonizzazione straniera. Per parte mia, devo dire che condivido alcune delle perplessità che egli ha manifestato.

A mio avviso, tuttavia, il rischio di una colonizzazione non risiede tanto nella penetrazione di imprese straniere nel mercato italiano, quanto nella constatazione che, nell'ambito della cooperazione aeronautica, altri producono i motori – tanto per citare un esempio – mentre noi ci limitiamo a produrre i timoni degli aerei. Questa, secondo me, è anche colonizzazione.

Nel richiamarmi ora alla relazione svolta nella seduta del 17 ottobre scorso, desidero ringraziare i senatori Felicetti, Cassola, Leopizzi ed Aliverti, nonchè il presidente Rebecchini, per le loro osservazioni, che convergono tutte, comunque, sulla necessità di approvare il provvedimento in esame.

Vorrei ora fare una precisazione in relazione ad una norma che è stata introdotta, per così dire, di straforo nel disegno di legge in discussione, e che è stata poi abolita dall'altro ramo del Parlamento, quella, cioè, riguardante i cosiddetti *captive brokers*.

La previsione originaria di una normativa transitoria è stata giustamente respinta, a mio avviso, in quanto il problema non si pone, dato che i grandi gruppi finanziari, proprio per la rilevanza delle loro dimensioni, hanno in se stessi tutte le premesse per costituire società assicurative, sussistendo le condizioni di ripartizione e di mutualità che stanno alla base del concetto di attività assicurativa.

Qualche dubbio, tuttavia, si può nutrire sulle modalità dei controlli. Infatti, posto che vi sia una certa ripartizione percentuale prestabilita, può anche accadere che un mediatore si trovi nella condizione di non poter accettare una copertura di rischio conveniente poichè ha superato un determinato *plafond*. A mio avviso, la procedura di controllo dovrebbe, invece, aver luogo a posteriori.

Avviandomi a concludere, desidero ribadire le motivazioni che rendono necessario regolare con legge l'attività dei mediatori. Innanzi tutto, la garanzia della loro professionalità; in secondo luogo, la considerazione dell'accresciuto volume delle operazioni; infine, il non più rinviabile adeguamento della nostra legislazione in materia a quella degli altri paesi europei.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Desidero innanzi tutto esprimere il mio compiacimento per l'andamento del dibattito e per le conclusioni cui la Commissione è unanimemente pervenuta, ritenendo necessaria la rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Del resto, non poteva essere altrimenti e ciò in considerazione sia della direttiva comunitaria del dicembre 1976, relativa all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per l'attività di agente e di mediatore di assicurazioni, sia del disegno di legge relativo all'istituzione e al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazioni, approvato all'unanimità dalla Commissione nella passata legislatura, sia, infine, della situazione del mercato.

È stato osservato che il Governo avrebbe dovuto presentare un proprio disegno di legge sull'argomento. Non ritengo fondata un'osservazione del genere, tanto più che il nostro sistema è radicalmente diverso da quello di altri paesi, come, ad esemio, la Gran Bretagna, dove l'iniziativa parlamentare in determinate materie è pressochè inesistente. Il nostro è un sistema nel

quale l'iniziativa governativa e quella parlamentare si equilibrano. Semmai, si pone il problema di assicurare al Governo una certa speditezza nell'esame delle sue proposte.

Il Governo è comunque favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione ed ha già dato, peraltro, il proprio contributo ad un miglioramento del testo originario, nel corso del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente Rebecchini e il senatore Felicetti hanno sollevato il problema del mansionario; credo che sia giusto, da parte del Governo, dare un'informativa alla Commissione – e lo farò molto presto – sullo stato dei lavori.

Il senatore Felicetti ha fatto una serie di considerazioni che sono delle vere e proprie obiezioni, ad esempio la remunerazione dei *brokers* e il problema delle tariffe; ma soprattutto ha sollevato il problema dell'acquisto, da parte di un grande gruppo estero, della partecipazione di maggioranza della RAS. Questo argomento è stato ripreso anche da altri oratori. Io non credo che problemi di questo tipo possano essere risolti con un sì o con un no; il problema è di tale delicatezza per cui mi chiedo – e non vorrei che la Commissione pensasse a una indebita intromissione del Governo – se su questo argomento non sarebbe il caso di avviare, in questa sede, una discussione *ad hoc*.

PRESIDENTE. Lo stiamo facendo in sede di indagine conoscitiva.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Forse è meglio fare una discussione proprio sul merito, perchè probabilmente ci sono dei risvolti positivi che nessuno ignora; a volte si possono risolvere dei problemi di sottocapitalizzazione pure esistenti in molte aziende italiane. Qualcuno pensa, e io penso che si debba essere d'accordo, che i processi di innovazione tecnologica possono essere aiutati da questo processo di internazionalizzazione, anche se non mi nascondo che ci possono anche essere dei rischi e dei pericoli; in ogni caso ritengo che una qualche forma di controllo ci debba essere; infatti io non so se il ministro Altissimo era o meno d'accordo in questa particolarissima circostanza; so che di norma non è così; so che il Ministro dell'industria e i suoi collaboratori leggono le notizie sui giornali o le sanno con 24 ore di anticipo.

PRESIDENTE. Quando l'impresa è così cortese da comunicarlo il giorno prima!

FELICETTI. Però in questo caso dall'impresa è stata fatta una comunicazione infondata, che non è stata smentita.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non lo so esattamente, senatore Felicetti; so invece che questo non avviene di norma o se avviene lo è per la cortesia degli interessati. Credo invece che dovremmo stabilire delle regole a questo proposito. Io avrei finito; devo però sottoporre alla vostra attenzione e alla vostra discrezionalità alcuni emendamenti che non entrano assolutamente nel merito del provvedimento. L'impianto e l'attivazione dell'albo dei mediatori aumenta il carico di lavoro della direzione generale che è già stata depauperata notevolmente.

L'emendamento tende a venire incontro a questa esigenza; lo affido pertanto alla discrezionalità del Presidente.

PRESIDENTE. A norma di Regolamento, invece, devo chiederle se intende formalizzare o meno questa proposta. Da come si è finora svolto il dibattito mi pare che l'argomento sia chiuso, ma se il Governo intende riaprirlo è nelle sue facoltà, ma deve formalizzare l'emendamento.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi sembra di capire, forse mi sono distratto, che lei ha percepito un orientamento della Commissione tendente ad approvare direttamente il testo della Camera.

PRESIDENTE. Io non ho recepito niente; sto applicando soltanto il Regolamento.

LEOPIZZI. Forse una breve sospensione di dieci minuti di orologio per consentire un momento di riflessione a tutti i componenti della Commissione, dato che la proposta del Governo non stravolge il provvedimento, potrebbe essere utile al prosieguo dei lavori.

MARGHERI. Sono contrario alla sospensione e sono favorevole al testo così come ci è stato presentato dalla Camera.

SCLAVI. Io che non ho partecipato – e ne chiedo scusa – alla discussione di questo problema, ho sentito attentamente tutti gli oratori di questa mattina, che si sono complimentati per aver condotto a soluzione un problema che risale al 1968. Di fronte alla richiesta del Governo vedo cadere questa soddisfazione operativa della nostra Commissione nell'aver contribuito a trasformare in legge questo disegno di legge che dovrebbe, a questo punto, essere rinviato alla Camera. Pertanto invito il Governo a ritirare la sua proposta, così evita di ritardare l'approvazione di un disegno di legge che è andato avanti per così lungo tempo.

PRESIDENTE. Ciò indubbiamente risponde ai fatti; l'approvazione di un qualsiasi emendamento riporterebbe il provvedimento alla Camera e, fra l'altro, non sappiamo se la Camera è d'accordo su questa modifica, col pericolo di allungare ancora di più i tempi.

ZITO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Accolgo l'invito del senatore Sclavi e ritiro l'emendamento, ma devo fare alcune considerazioni. Torno a sottolinare, a scanso di equivoci, che si tratta di un emendamento che non riguarda il testo in discussione, ma un problema che, purtroppo, è reale e che non possiamo tralasciare. Cioè non possiamo continuare a caricare di oneri l'Amministrazione dello Stato senza poi calcolarne le conseguenze; l'istituzione dell'albo significa che qualcuno le deve pur fare queste cose e, soprattutto, la Direzione generale, in conseguenza della ristrutturazione dell'ISVAP e del passaggio di buona parte del personale ad altri posti, oggi è in grandissima difficoltà e quindi non vorrei che si mettesse troppa carne al fuoco, come si suol dire.

FELICETTI. Vorrei ringraziare il sottosegretario Zito per la scelta di non presentare l'emendamento.

Noi certamente ci faremo carico del problema che è stato posto: avremo nelle prossime settimane l'occasione per tornare a interessarci dei problemi delle assicurazioni, perchè, tra i lavori di questo ramo del Parlamento, ci sono due provvedimenti da esaminare: il recepimento del ramo vita e, soprattutto, la modifica alle norme che si riferiscono alla responsabilità civile auto. Ci potrà quindi essere l'occasione per soddisfare le giuste esigenze che sono state sollevate.

CASSOLA. Mi associo alle considerazioni testè svolte dal senatore Felicetti.

SCLAVI. Anch'io, signor Presidente, mi associo alle valutazioni fatte dal senatore Felicetti.

LEOPIZZI. Volevo semplicemente ringraziare il rappresentante del Governo per aver rinunciato a presentare l'emendamento e, con il ringraziarlo, vorrei brevemente aggiungere che, almeno da parte di tutti i Gruppi qui rappresentati, c'è sempre stato il rispetto per il Governo e che tale rispetto deve essere, a mio giudizio, corrispondente ad uno analogo del Governo nei nostri confronti.

PRESIDENTE. Desidero intanto anche io ringraziare il rappresentante del Governo per non aver insistito per la presentazione del suo emendamento.

Io direi che le soluzioni che si prospettano sono due: la prima è che si inserisca in una normativa secondaria, in sede di regolamento di esecuzione, quanto forma oggetto di questa esigenza obiettiva del Governo e, quindi, del Ministero dell'industria; la seconda è che eventualmente, in sede di esame di uno dei provvedimenti che avremo all'ordine del giorno (non direi tanto quello sul ramo vita quanto quello sulla riforma della responsabilità civile auto), il Governo formuli un emendamento come quello che oggi intendeva presentare.

Il Governo, pertanto, potrà prendere in considerazione e varare quest'ultima soluzione, semprechè, ripeto, non si possa affrontare il problema in sede di normativa secondaria, dovendosi procedere a varare il regolamento di esecuzione.

Detto questo, ringrazio coloro che sono intervenuti. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(*Definizione*)

Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche *broker*, chi èsercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi,

assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

È approvato.

Art. 2.

(*Attività del mediatore*)

L'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione non può essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all'albo.

Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

L'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di società esercenti tale attività, è precluso agli agenti e produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti.

È approvato.

Art. 3.

(*Albo dei mediatori*)

È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo – l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione.

L'albo è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;
b) alla seconda sono iscritte le società.

Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione da quelli di riassicurazione.

L'albo è soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.

L'elenco degli iscritti all'albo nonchè tutte le variazioni sono comunicati, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.

Per ciascun iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti alla seconda sezione dell'albo, devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del tipo di società, la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti all'esercizio dell'attività di mediazione.

È approvato.

Art. 4.

(*Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche*)

Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione dell'albo è necessario:

a)essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonchè per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attività e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera *g*). Il fondo è amministrato da un comitato composto da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto da un componenente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo è alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo;

g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tuttte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 12 della presente legge;

h) aver superato una prova di idoneità consistente in un esame scritto ed in un colloquio nelle seguenti materie:

disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;
disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;
nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
princìpi di tecnica assicurativa;

per i mediatori di riassicurazione l'esame deve anche comprendere:
nozioni di tecnica riassicurativa;
nozioni di diritto internazionale e comparato.

Per la partecipazione alla prova di idoneità occorre essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

La commissione d'esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Sono esonerati dalla prova di idoneità:

a) coloro che, già iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo articolo 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo.

È approvato.

Art. 5.

(*Condizioni per l'iscrizione delle società*)

Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le società debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune;

b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attività di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

c) l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;

d) essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo;

e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *f*);

f) avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *g*).

Le società che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni.

È fatto obbligo alle società che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'articolo 4. La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

2) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

È approvato.

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunità economica europea)

Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno qualsiasi dei paesi della Comunità economica europea, come dipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività.

Il termine di quattro anni di cui al comma precedente è ridotto:

a) a due anni se si sono altresì svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o più mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione;

b) ad un anno se si è ricevuta per l'attività di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *c)*, *d)*, *e)* *f)* e *g)*.

È approvato.

Art. 7.

(Condizioni per l'iscrizione di persone giuridiche della Comunità economica europea)

Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della CEE e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione

seconda dell'albo dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia.

La documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 5, numeri 1 e 2, può essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorità di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorità competente designata dallo Stato membro d'origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio CEE del 13 dicembre 1976.

È approvato.

Art. 8.

(*Condizioni comuni per l'esercizio dell'attività di mediatore*)

I mediatori di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative.

Se trattasi di società, il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo essere stato assoggettato alla revisione contabile qualora le provvigioni annualmente liquidate siano superiori a lire tremila milioni.

I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo debbono, entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, dimostrare:

a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra più imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori al 30 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio;

b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti di affari che non appartengano allo stesso gruppo finanziario;

c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un biennio.

Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) non venga rispettata, la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non oltre il termine dell'esercizio successivo. Ove il mediatore non ottemperi si procede alla cancellazione dall'albo.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui

all'articolo 5, primo comma, lettera *c*) e *d*), entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di società, presso la sede legale delle stesse, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente leggge.

È approvato.

Art. 9.

(*Sanzioni e radiazione dall'albo*)

Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal prefetto della provincia in cui è stata commessa l'infrazione o, nel caso in cui questa sia stata commessa nel territorio di più province, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dall'albo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo, di essa è data comunicazione entro undici giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare l'attività di mediatore ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. La radiazione di una società dalla sezione seconda dell'albo comporta l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione prima dell'albo stesso.

È approvato.

Art. 10.

(*Procedimento disciplinare*)

Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione di cui all'articolo 12.

Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del decreto di fissazione della seduta e la comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.

L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, semprechè ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La sanzione disciplinare è irrogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

È approvato.

Art. 11.

(*Altri casi di cancellazione*)

Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:

1) rinunzia all'iscrizione;

2) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno;

3) perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *d*);

5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8;

6) dichiarazione di fallimento.

Si procede, altresì, alla cancellazione qualora si accerti che è venuta meno l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *f*) e *g*), e all'articolo 5, primo comma, lettere *e*) ed *f*).

La persona fisica o giuridica cancellata dall'albo a norma del comma precedente o dell'articolo 10 può esservi reiscritta purchè siano decorsi

almeno tre anni dalla data della cancellazione e, se questa è derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione.

Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12.

È approvato.

Art. 12.

(*Commissione per l'albo*)

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.

La commissione esercita i poteri di cui all'articolo 10 ed è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.

La commissione è composta:

1) da un sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vicepresidente;

3) da un funzionario con qualifica dirigenziale della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

4) da quattro rappresentanti degli iscritti all'albo;

5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

I membri di cui ai numeri 4 e 5 del procedente comma sono designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e sono nominati per un triennio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; qualora le rispettive organizzazioni non provvedano alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede alla nomina, d'ufficio.

La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

La commissione, oltre alle funzioni di cui alle precedenti disposizioni, esercita funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti e vigila sul corretto esercizio dell'attività di mediatore; promuove iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei mediatori.

È approvato.

Art. 13.

(*Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa*)

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Il richiedente che debba sostenere la prova di idoneità di cui all'articolo 4, primo comma,

lettera *h*), deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione a detta prova.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori, il richiedente è tenuto ad eseguire il versamento della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista al n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda.

Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sono inoltre tenuti al pagamento, se iscritti alla prima sezione, di una tassa annuale di lire centomila, se iscritti alla seconda sezione di una tassa annuale di lire cinquecentomila da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione.

A decorrere dall'anno 1985, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, si procederà all'adeguamento delle tasse annuali di iscrizione di cui al comma precedente.

È approvato.

Art. 14.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si farà fronte a valere sulle entrate di cui al terzo comma del precedente articolo 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 15.

(*Disposizioni finali e transitorie*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'uso della qualifica di mediatore di assicurazione o riassicurazione o di termini equipollenti, nonchè l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione sono vietati a tutti coloro che non siano iscritti all'albo.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano sul territorio della Repubblica l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione possono continuare a svolgere l'attività stessa a condizione che, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per l'iscrizione all'albo, dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e certificando a mezzo dell'associazione di categoria o in alternativa con dichiarazioni rilasciate da non meno di cinque imprese

assicuratrici e riassicuratrici e da non meno di cinque aziende fonti di affari, da quanto tempo esercitano l'attività di mediazione.

Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritti nella prima sezione dell'albo, anche indipendentemente dal requisito di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *h*), le persone fisiche che, da almeno un triennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritti nella seconda sezione dell'albo, anche indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), le società che, da almeno un quinquennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione e che siano iscritte presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le società devono comunque, a pena di decadenza dall'iscrizione all'albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 5, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 16.

(*Modifiche alla legge istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione*)

Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a società esercenti tali attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche *brokers*, ed agli enti pubblici e loro dipendenti»;

2) alla lettera *c*) dell'articolo 4, dopo le parole: «contro il patrimonio», sono aggiunte le seguenti: «per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni»;

3) al numero 1 dell'articolo 5, dopo le parole: «pubblica o privata», sono aggiunte le seguenti: «o di una impresa prevista dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione».

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

SCLAVI. Intervengo rapidamente solo per annunciare il voto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» (674)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita».

Onorevoli colleghi, per questo provvedimento, se siamo d'accordo, dovremmo solo procedere, per ora, alla costituzione di una sottocommissione, considerata la complessità della materia.

Io penso che l'esame prossimo del bilancio, che impegnerà a fondo la Commissione, non impedirà ad una sottocommissione di lavorare su questa materia nel contempo.

Propongo pertanto che ogni Gruppo indichi, entro la settimana, i nomi dei propri rapppresentanti in seno alla sottocommissione e aggiungo che, ove i Gruppi concordino, si potrà anche procedere in sede di sottocommissione (come, in casi analoghi, è già avvenuto positivamente nel passato) all'audizione di esperti, perchè la natura così tecnica della materia dimostra che è utile procedere con l'intervento di esperti in sede di sottocommissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rimane la mia preghiera a tutti i Gruppi di designare, entro la settimana, i propri rappresentanti, onde si possano, magari fin dalla prossima settimana, cominciare i lavori della sottocommissione.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO